



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. dr. Gennaro Iacone | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |
| 3. dr. Luca Buccheri | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.11.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1161/2020 r. g. sez. lav., vertente

tra

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLANTE

e

RIELLO Domenica , rappresentata e difesa da sé stessa

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.06.2020 l'INPS ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 16190/2020, con cui è stata ritenuta non dovuta, per intervenuta prescrizione, la pretesa dell'INPS relativa ai contributi della gestione separata per l'anno 2009 (portata dall'avviso di addebito n. 328 2016 0007813873).

L'appellante, in particolare, sostenendo la debenza del contributo soggettivo, si doleva che il primo giudice:

- non avesse accertato l'occultamento doloso per mancata compilazione del Quadro RR;
- avesse erroneamente valutato il decorso del termine di prescrizione alla data del 16.06.2010 invece che a quella di presentazione della dichiarazione dei redditi avvenuta o, in mero subordine, a quella del versamento del saldo, sia pure con l'aggiunta di un interesse corrispettivo dello 0,40%, fissata il 16.07.10.

Ha concluso per il rigetto della domanda proposta in sede di prime cure; vinte le spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Riello che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Preliminarmente va respinta la eccezione di tardività del gravame, essendo stato l'atto di appello proposto nel termine di legge (sei mesi dalla pubblicazione della gravata sentenza), ovvero con ricorso depositato in data 12.06.2020 rispetto alla sentenza dell'8.06.2020.

Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, la notifica del ricorso in epoca successiva considerato che ai sensi dell'art. 433 CPC il giudizio è incardinato mediante il deposito dell'atto (che determina la pendenza della lite) davanti alla Corte di Appello.

Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Sulla specifica questione oggetto del presente gravame (riguardante diverse categorie di professionisti, quali avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo) è intervenuta la suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 18/12/2017 n.30344, 32166/2018, 32167/2018 e, con specifico riferimento alla categoria degli avvocati, le sentenze n.2019/519 e 2019/3799), che ha fatto il punto della situazione ed alle cui convincenti argomentazioni questo collegio si è già adeguato.

Occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.

L'art.2, comma 26 l.n.335/1995 dispone che “sono tenuti *all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni*”.

Dunque la Gestione separata Inps è un fondo pensionistico a carattere residuale introdotto dalla legge di riforma n.335/1995, la cui finalità è quella di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti peculiari, in quanto, a differenza delle altre, non è caratterizzata da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto. Invero l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a

quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010).

La natura residuale della suindicata gestione trova conferma nell'art.6 d.m. n. 281/1996 che, nel disciplinare le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.

In tale quadro va esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, e cioè l'art. 18 c.12 Dl n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo *tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti*”.

La Suprema Corte, esaminando tale norma, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata Inps sia obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, TU n.917/14986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav. 18/12/2017 n. 30344).

Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps sussista anche per coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo che comporti l'iscrizione ad appositi albi professionali, ma non sia soggetta ad un versamento contributivo, e quindi sia inidonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

Né, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla suindicata gestione, rileva il versamento di un contributo integrativo, avendo la Suprema Corte affermato che *l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale*” (cfr. Cass. sez. lav.18/12/2017 n.30344, nonché 32166/2018, 32167/2018 e n.2019/3799 già richiamate).

Quindi il versamento del contributo integrativo non è idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, per cui non rileva ai fini dell'esonero dall'iscrizione nella gestione separata.

Con riferimento alla prescrizione, non vi è dubbio sull'applicazione del termine quinquennale; questione controversa è, invece, l'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso.

La Suprema Corte ha precisato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020).

La Corte ha, infatti, evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art.55 R.D.L. 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.

Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, c.4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Contrariamente a quanto ritiene l'Istituto appellante, alcun rilievo però può essere riconosciuto al differente termine del 16.07 previsto dall'art. 17 D.P.R. 435/2001 per l'adempimento con la maggiorazione dello 0,40%. Gli Ermellini, sul punto, hanno chiarito che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (Cfr. Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019 e n. 21472 del 2020).

Per la determinazione del termine in esame vanno invece considerate le date di cui al D.P.C.M. relativo all'annualità di riferimento, tenuto conto che “secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame” in cui è stato operato un differimento del termine di adempimento (Cfr. Cass. n. 32452 del 2021).

In particolare, per i redditi del 2009, il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n.141 del 19.06.2010, prevede:

“1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
- b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Sull'applicazione della norma è, di recente, intervenuta la Suprema Corte che ha chiarito: “il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il (OMISSIS), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il (OMISSIS), senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal (OMISSIS) al (OMISSIS), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizione dal (OMISSIS): detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). **Ne' può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente**

assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 e ss.” (Cass. n. 18380/2022).

Deve pertanto concludersi che il termine prescrizione qui di interesse abbia preso a decorrere dal 6 luglio 2010; quindi, all'epoca della comunicazione alla Riello dell'iscrizione alla gestione separata, avvenuta in data 30.06.2015, la pretesa non era affatto prescritta e tale conclusione assorbe le ulteriori questioni prospettate sulla sospensione dei termini per la mancata compilazione del quadro RR.

L'appello va dunque accolto e vanno dichiarati dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito opposto notificato in data 16.01.2017 e preceduto da avviso bonario ricevuto in data 30.06.2015.

La complessità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

La Corte così decide:

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la opposizione proposta in sede di prime cure da Riello Domenica;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Il Consigliere est.

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente

Dott. Gennaro Iacone